

BANDO DI CONCORSO – ANNO 2022 COMPETENZA 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

In esecuzione della Determina del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all'anno 2021.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2021 non superiore all'importo di Euro 13.405,08;

Oppure

b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2021 (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni*), non superiore all'importo di Euro 15.250,00;

Inoltre:

- a) Cittadinanza italiana, oppure Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007, oppure Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 ad oggi;
- b) Residenza nel Comune di TRANI nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- c) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2021, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona)
- d) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;
- e) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
- f) Nessun componente del Nucleo familiare relativamente all'anno 2021 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
- g) Nessun componente del Nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".
- h) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
- i) Di non aver beneficiato per tutti i 12 mesi dell'anno 2021 di contributi Fitti Covid-19

SI PRECISA CHE:

- 1) Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022 – Dati Fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2022 redditi 2021: il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno obbligatoriamente computati inoltre, pena esclusione, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelli esentasse, fatta eccezione per l'Indennità di Accompagnamento, l'Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/2014, integrato dalla L.R. n.67/2017, il contributo libri scolastici e il contributo canoni di locazione; Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2021 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).
- 2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
- 3) Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2021 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
- 4) Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
- 5) Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
- 6) Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2021 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;
- 7) Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
- 8) Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
- 9) Per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.
- 10) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti: a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia; b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge; c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

- 11) Il contributo sarà erogato esclusivamente per il numero di mesi per i quali non ha percepito alcun contributo fitto; Pertanto si farà la differenza tra il numero di mesi di locazione ed il numero di mesi di Contributo Fitto Covid-19 ricevuti.
- 12) Tutti i dati dei beneficiari saranno comunicati all'INPS attraverso il portale SIUSS, in particolare i percettori di Reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza subiranno la compensazione, del contributo erogato con questo Bando, sulla quota B del Reddito di cittadinanza, dall'INPS, in quanto tali contributi non sono cumulabili.
- 13) L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando **devono essere presentate per via telematica attraverso la compilazione dei moduli presenti sulla piattaforma informatica accessibile dal sito online del Comune di TRANI www.comune.trani.bt.it.**

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda

- **Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità**
- **Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:**
 - **Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;**
 - **Oppure, la dichiarazione relativa alla Fonte Accertabile utilizzata per il pagamento del canone (indicandone gli estremi)**
 - **Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al sostegno fornito.**

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021 documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
- Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2021;
- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2022) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt'oggi;
- Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto g) dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc. postale contrassegnato dai seguenti **CAB/ABI 07601/03384** non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.
- Documentazione attestante l'importo totale ricevuto come **Contributo Fitto Covid-19** e il numero di mesi dell'anno 2021 nei quali lo si è ricevuto

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 10 gg all'Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Successivamente si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della Graduatoria definitiva e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **L'incompletezza della domanda di partecipazione;**
- **La mancata apposizione della firma del richiedente;**

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente sul form online predisposto dal Comune di Trani e disponibile sulla pagina web all'indirizzo: <https://serviziadomanda.resettami.it/trani/> **dalle ore 12.00 del 17 gennaio fino alle ore 12.00 del 17 febbraio p.v.**

E' possibile richiedere supporto, ai fini della presentazione telematica delle richieste di contributo sulla piattaforma online, ai CAF convenzionati compilando apposito modulo di delega per il trattamento dei dati personali.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Trani, lì 17/01/2023

**L'ASSESSORE al Servizio
Avv. Alessandra Rondinone**

**IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro**

**IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicola Attolico**